

13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rigetto ^Yud
→ PM
→ Quirone

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Salvatore GRILLO presidente
- dr. Vittorio GAETA consigliere rel.
- dr. Patrizia PAPA consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 763/2018 R.G.,
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 11/12/2017 resa nel giudizio 7153/2017 RG

TRA

[REDACTED] nata in Nigeria il 15/1/1990
elettivamente domiciliata in Capurso, presso lo studio dell'avv. V. Sforza dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti

(APPELLANTE)

E

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

(APPELLATO CONTUMACE)

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari

(INTERVENUTO)

FATTO E DIRITTO

[REDACTED], nata il 15/1/1990 a Benin City, in Nigeria, premesso che la competente Commissione le ha ingiustamente negato la protezione internazionale, ha adito il Tribunale di Bari, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'istante, cristiana di etnia edo, ha dichiarato alla Commissione di essere nata e aver sempre vissuto a Benin City; avrebbe studiato fino alla scuola secondaria, avrebbe svolto il lavoro di parrucchiera, avrebbe entrambi i genitori, due sorelle e quattro fratelli di cui uno sarebbe deceduto; avrebbe avuto un figlio nel 2013 che attualmente vivrebbe con i suoi genitori.

Ha raccontato che, per le cure di suo fratello affetto da grave malattia e bisognoso di un intervento chirurgico, i suoi genitori avrebbero chiesto in prestito le somme necessarie da un uomo molto ricco e potente; nonostante l'intervento, suo fratello sarebbe morto; ha dichiarato che i suoi genitori non sarebbero stati in grado di restituire le somme e per questo l'uomo avrebbe preteso che ella diventasse sua sposa; si sarebbe tuttavia rifiutata a causa dell'età avanzata dell'uomo e della sua poligamia e avrebbe allora intrapreso una relazione con un ragazzo da cui sarebbe nato un bambino nel 2013; il creditore, tuttavia, dopo la nascita del bambino, l'avrebbe rapita e portata forzatamente presso la propria abitazione dove avrebbe vissuto per circa sette mesi, venendo vessata e picchiata dalle altre mogli dell'uomo per gelosia; sarebbe stata, in seguito, cacciata da una delle mogli dopo un litigio e avrebbe allora fatto ritorno a casa, dove, nei giorni successivi, le guardie private del creditore sarebbero andate a riprenderla; dopo un ulteriore litigio sarebbe riuscita a fuggire e tornare nuovamente a casa, ma il creditore avrebbe minacciato gravi conseguenze nei confronti di suo padre se non fosse tornata; ha dichiarato che sarebbe allora scappata con una sua amica a Lagos, dove avrebbe lavorato insieme a lei in un autolavaggio; il creditore, tuttavia, l'avrebbe raggiunta anche lì; ha raccontato di essere riuscita a fuggire e di essersi recata in Niger prima e in Libia poi, dove avrebbe avuto rapporti sessuali con un uomo per raccogliere i soldi necessari per la partenza.

La Commissione prima e il Tribunale poi hanno ritenuto che il racconto portato dalla richiedente non fosse idoneo a sostenere alcuna forma di protezione perché non credibile.

Ha appellato [REDACTED], sostenendo che il primo giudice:

- 1) non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione l'elevato grado di instabilità che riguarderebbe l'intero territorio nigeriano; tale

situazione socio-politica avrebbe dovuto indurre il Tribunale a concederle la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c del D.lgs. 251/2007;

- 2) avrebbe dovuto quantomeno accogliere la domanda riconoscendole il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per la sussistenza di un rischio, in ipotesi di rimpatrio, di particolare vulnerabilità, laddove in Italia risulta pienamente integrata.

Per questi motivi, ha chiesto che, in riforma della impugnata ordinanza, le venga riconosciuta la protezione sussidiaria ovvero, in subordine, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero, regolarmente convenuto, non si è costituito; il Procuratore Generale si è espresso a favore del rigetto.

Questa Corte ha ritenuto non chiari alcuni elementi del racconto sui quali la Commissione non ha posto domande: in particolare, questa Corte ha disposto l'audizione dell'istante allo scopo di chiederle come fosse accaduto che la sua famiglia, cristiana, avesse chiesto soldi a un uomo che, avendo quattro mogli, era presumibile fosse musulmano e come mai un musulmano avesse chiesto in sposa lei, cristiana e per giunta già "violata" e con un figlio, come avesse mai potuto quest'uomo, senza sapere verso dove fosse scappata, raggiungerla a Lagos con le sue guardie, a cinque ore di auto dalla sua città e come avesse potuto ritrovarla casualmente in una città così grande, come avesse ella pagato il viaggio in Niger e poi fino alla Libia, come avesse fatto a contrattare da sola la sua prostituzione in Niger e poi in Libia per pagare il viaggio, se avesse pagato il suo debito di viaggio e se la sua famiglia avesse pagato il debito con l'uomo musulmano.

Sono state disposte due successive audizioni, necessitate dal fatto che questa Corte ha, dopo le dichiarazioni rese durante il primo ascolto, ravvisato gli indizi rivelatori della tratta ed ha perciò aggiornato la comparizione dell'istante allo scopo di concederle un periodo di riflessione sulla possibilità di aderire a un programma di recupero ex art. 18 TU immigrazione.

Durante le due successive audizioni, invero, [REDACTED] ha parzialmente modificato la sua storia, raccontando che la causa del debito contratto dalla

sua famiglia fosse stata la malattia di una sorella e non di un fratello, quindi non ha saputo riferire alcunché sulla conoscenza tra la sua famiglia cristiana e l'uomo musulmano; ha poi dichiarato che l'uomo, dopo aver saputo della nascita di suo figlio, non voleva tenerla come moglie ma soltanto tenerla prigioniera come contropartita del suo credito nei confronti della sua famiglia, che era riuscita a viaggiare da Lagos al Niger con i soldi guadagnati nell'autolavaggio, che dalla Libia in Italia il viaggio era stato pagato da una sua amica che, a sua volta, aveva conosciuto un ragazzo; ha dichiarato poi che la sua amica avrebbe 28 anni come lei (seppure ella è, all'apparenza, visibilmente più giovane, ndr) e di vivere con lei a Bari in una casa pagata da entrambe; quindi, ha dichiarato che questa sua amica sarebbe invece partita per la Francia con il suo "ragazzo" che sarebbe lo stesso che l'ha aiutata a viaggiare dalla Libia in Italia; si è poi corretta dichiarando che questo "ragazzo" non sarebbe lo stesso soggetto della Libia, ma un nigeriano, perché quel soggetto sarebbe rimasto in Libia.

Quindi, ha raccontato che attualmente ella è andata a vivere in campagna, dove svolge il lavoro di bracciante e si è trasferita dai suoi nuovi datori di lavoro; avrebbe trovato questo lavoro perché casualmente, alla fermata dell'autobus, avrebbe sentito un "ghanese" (seppure ella non parla italiano e ha avuto bisogno di un interprete per l'audizione in sede di Commissione prima e dinanzi a questa Corte poi, ndr) dire ad alcuni "italiani" che aveva bisogno di sei donne come braccianti, di essersi offerta e di essere stata così assunta perché quel ghanese "lavorava" per il suo attuale datore di lavoro.

Infine, ha pure aggiunto che contribuiva a pagare la locazione della casa condivisa con la sua amica con un lavoro di cui si "vergognava a dire"; ha quindi confermato che si prostituiva, sostenendo che lo faceva tuttavia liberamente e senza la protezione di alcuno.

A domanda di questa Corte ha esplicitamente affermato di aver inviato i soldi a casa, continuando a pagare il debito, con i soldi della prostituzione e, quindi, attualmente, con i soldi del lavoro come bracciante, nonostante abbia dichiarato pure di prendere al mese 300/400 euro ("anche 500, dipende da quanto lavoro") e di pagare tuttavia E.180,00 per la stanza nella casa in campagna, sul luogo di

lavoro, dove ha un bagno e una cucina comune con altri.

Risentita dopo un mese, Lucky Franca ha esplicitamente negato di essere ancora o di essere stata "trattata", di essere vittima di uno sfruttamento sessuale o lavorativo e ha dichiarato di essere sempre stata libera nell'esercizio della prostituzione.

Il difensore dell'istante ha rappresentato che, tempo addietro, su segnalazione della stessa istante, è stato in precedenza contattato dai Carabinieri di un Comune nella provincia di Taranto di cui non ricorda il nome perché l'istante era stata fermata mentre si prostituiva nella zona di Taranto, insieme ad altre connazionali. Sentita da questa Corte sul punto, l'istante ha dichiarato che non conosceva le due connazionali fermate con lei, che non sapeva se stessero esercitando l'attività di prostituzione con o senza un "protettore", che ella si stava prostituendo senza essere costretta da alcuno, in assoluta libertà di scelta e che "per caso" si era trovata nello stesso punto della strada di Taranto in cui anche le altre ragazze si stavano prostituendo.

Anche nella seconda audizione, invitata a prendere contatti con un'associazione per le vittime di tratta, si è categoricamente rifiutata, negando decisamente di essere ora e di essere stata vittima di tratta.

Tanto precisato sullo svolgimento del processo e sugli elementi di fatto raccolti, deve innanzitutto escludersi la fondatezza della domanda di protezione internazionale.

Invero, il racconto della persecuzione da parte dell'uomo musulmano è rimasto fortemente lacunoso quanto all'inverosimiglianza dei rapporti tra una famiglia cristiana e un uomo musulmano, quanto alla volontà di un uomo musulmano di prendere una donna "violata", quanto al fatto che quest'uomo l'avrebbe presa come prigioniera come contropartita del suo credito, salvo poi lasciarla vivere "bene", senza "fare alcunché", addirittura assistita da "donne di servizio" (v. dich. alla Commissione in fasc. I grado); è, poi, inverosimile - né sul punto, ad esplicita domanda, è stata fornita spiegazione - come abbia ella potuto fuggire dalla sua prigionia per ben due volte e, soprattutto, come abbia potuto quest'uomo musulmano raggiungerla a Lagos, a cinque ore di auto da Benin City e ritrovarla causalmente, mentre lavorava in un autolavaggio, nella città più

grande della Nigeria che copre un'area di 1.171 km² e conta 16.348.100 abitanti. Deve dunque ritenersi che tutta la storia di pericolo e di persecuzione narrata sia assolutamente inconsistente e non veritiera e non sia idonea a precludere il ritorno nel paese di origine.

Quanto poi alla protezione sussidiaria, tale forma di protezione è stata richiesta dall'appellante sul presupposto per cui vi sarebbe una situazione attuale di instabilità generalizzata, riguardante l'intero territorio nigeriano. Sul punto è necessario evidenziare che per il riconoscimento di detta forma di protezione è necessario che il cittadino straniero, che non abbia i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, si trovi in quella condizione prevista dal D. Lgs. 251/2007 ovvero il "fondato motivo di ritenere che se ritornasse del Paese di origine correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave" che, nel caso di specie, non sussiste. Difatti, la situazione socio politica della Nigeria, seppur caratterizzata da elementi e fattori di instabilità che riguardano principalmente i territori a nord del Paese¹ (cfr. sul punto l'ultimo rapporto di Amnesty International sulla Nigeria anche in relazione al terrorismo del gruppo di Boko Haram, presente nel nord-est del Paese) non è di livello tale da poter invocare l'applicazione dell'art. 14 lettera c) D. Lgs. 251/2007 in totale assenza di un racconto individuale di pericolo credibile. Come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, così come dalla Corte di Cassazione (si veda sul punto Cass. sent. 8281/2013) è necessario che il rischio sia individualizzato, potendosi superare tale requisito solo se il grado di violenza raggiunge un livello così elevato che la presenza del richiedente in quell'area lo esponga, per ciò solo, a danno grave. In Edo State, Nigeria del sud, territorio di provenienza dell'istante, non vi è una situazione tale di violenza indiscriminata né vi è, alla luce degli elementi emersi in sede di audizione, alcun fattore idoneo a far ritenere che l'appellante, in caso di rimpatrio, possa subire un danno grave ex art. 14 lett. C) D.Lgs. 251/2007.

Nessuna forma di protezione maggiore può pertanto essere concessa.

¹ https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf

Quanto alla protezione umanitaria, diversamente da quanto sostenuto dal difensore appellante, non risulta affatto un'irreversibile integrazione sul territorio che evidenzi una particolare vulnerabilità in ipotesi di ritorno al paese d'origine, atteso che la stessa istante ha prodotto una busta paga di ammontare appena sufficiente alla sopravvivenza, relativa a un rapporto di lavoro iniziato pochi mesi orsono, non parla neppure la lingua italiana e, in ogni caso, ha, fino a poco tempo fa, per sua stessa ammissione, esercitato la prostituzione per mantenersi.

Invero, dalle dichiarazioni rese nelle due successive audizioni, questa Corte ha rilevato come l'istante presenti allo stato tutti gli indici individuati dalle linee guida UNHCR come rivelatori di un forte rischio di sfruttamento a scopo sessuale o, in ogni caso, lavorativo².

Si consideri, in particolare, che [REDACTED]

- è una giovane donna proveniente dalla Nigeria, dall'Edo State, transitata per Lagos (l'itinerario è, pertanto, fortemente indicativo perché abitualmente comune alle donne trattate);
- ha riferito di provenire da una famiglia numerosa, con fratelli più piccoli, in difficoltà economiche tanto da aver dovuto contrarre un debito;
- ha raccontato di un matrimonio forzato con uomo molto più vecchio di lei;
- ha portato una storia poco chiara e/o credibile, con dichiarazioni poco precise rispetto alle tappe del viaggio; ha riferito di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali sarebbe stata affidata senza pagare niente e di un viaggio attraverso il mare fino all'Italia affrontato senza pagare niente; ha descritto un tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta;
- ha dichiarato di aver ricevuto ospitalità presso un'amica e, attualmente, in una casa condivisa con altri lavoratori braccianti come lei;

² <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf>

- ha una segnalazione per attività prostitutiva in strada ed ha esplicitamente riconosciuto di essersi prostituita, salvo affermare che nel farlo non avrebbe avuto alcun "protettore" e sarebbe stata assolutamente "libera"; questa "libertà" nell'esercizio della prostituzione è evidentemente inverosimile sol che si consideri che è stata fermata perché si prostituiva in una zona in cui abitualmente si prostituiscono sue connazionali nigeriane e non è realisticamente configurabile la possibilità dell'esercizio "libero" della prostituzione senza interferire pericolosamente con chi controllava la zona;
- è inverosimile la circostanza dell'assunzione in campagna ad opera di un ghanese "sentito" casualmente alla fermata dell'autobus mentre rappresentava a sconosciuti italiani in attesa di aver bisogno di assumere sei donne quali braccianti; è rimasto, infatti, senza spiegazione come abbia potuto comprendere quel che il ghanese chiedeva, avuto riguardo al fatto che ella non comprende l'italiano come resta incomprensibile perché il ghanese abbia chiesto braccianti di solo sesso femminile ("sei donne").

Tutti questi indici, tuttavia, comunque non sono sufficienti a condurre alla concessione di una protezione quale vittima di tratta perché l'istante ha esplicitamente negato di trovarsi in tale condizione.

Per questi motivi, seppure l'appello, per i motivi suesposti, non può trovare accoglimento, ritiene questa Corte di dovere comunque trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, potendosi nei fatti di causa ravvisarsi reati perseguibili di ufficio e al Questore di Bari ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis dell'art. 32 dlgs 25/08.

Sul punto, invero, deve premettersi in diritto che l'art. 8 del d. lgs. n. 24/2014 - che ha recepito la Direttiva 2011/36/UE sulla protezione delle vittime di tratta - ha previsto, mediante l'introduzione del comma 3 bis dell'art. 18 d. lgs. n. 286/98, un unico programma di 'emersione, assistenza e integrazione sociale' sulla base del Piano nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge n.228/2003, rivolto alle vittime di reati previsti dagli articoli 600 e 601 del

codice penale o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 18 del d.lgs. n. 286/1998. In particolare, l'identificazione preliminare da parte della Commissione è funzionale alla segnalazione ad operatori qualificati delle presunte vittime di tratta per consentire l'esercizio dei diritti loro riconosciuti. Non è detto che il sistema raggiunga lo scopo per cui è stato delineato, ma è sicuramente un obbligo giuridico dare una chance di cambiamento e di protezione a chi è oggetto di sfruttamento. In tal senso può farsi riferimento all'art. 11 della Direttiva 2011/36/UE già citato e al considerando 18 della medesima direttiva: "È necessario che le vittime di tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti". È opportuno che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo i procedimenti penali³.

Ciò posto, il comma 3 bis dell'art. 32 prevede esplicitamente che la Commissione territoriale trasmetta, altresì, gli atti al Questore "per le valutazioni di competenza" *"se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale"*.

La trasmissione per le "valutazioni di competenza" implica dunque che al Questore sia lasciato il compito, nelle ipotesi in cui, come nella specie, vi sia, in base agli indicatori, una vittima soltanto presunta che tuttavia non vuole o non può autoidentificarsi come tale, di porre in essere le misure di cui all'art. 18 TU immigrazione per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare - protetto da ritorsioni - ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Se, dunque, lo scopo della segnalazione ex art. 32 bis comma 3-bis è quello di sollecitare l'attuazione di tali misure, è evidentemente necessario che, in ipotesi di mancata segnalazione da parte dell'autorità amministrativa, a tanto debba provvedere l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale siano emersi i suddetti *"fondati motivi"*.

Non risultando la manifesta infondatezza dell'appello, l'istante deve essere

³ così in Tribunale di Firenze, ordinanza 14/12/2017, in r.g. 2314/2017, est. L. Breggia.

ammessa a patrocinio a carico dello Stato, come da istanza sulla quale non risulta aver provveduto il Consiglio dell'ordine.

Nulla per le spese attesa la contumacia del Ministero.

L'ammissione a patrocinio a carico dello Stato implica la non applicabilità del raddoppio del contributo.

p.q.m.

La Corte rigetta l'appello;

ammette [REDACTED] a patrocinio a carico dello Stato;

Nulla per le spese.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, potendosi nei fatti di causa ravvisarsi reati perseguibili di ufficio.

Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Questore di Bari ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis dell'art. 32 dlgs 25/08.

Manda alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 11 dicembre 2018.

Il Presidente
dr. Salvatore Grillo

Il consigliere rel.est.

dr. Patrizia Papa